

**Fuori dalle aule.** Il nuovo istituto evita i tempi lunghi della giustizia

# Conciliazione obbligatoria in aiuto di banca e cliente

**L**e perdite registrate da enti locali, imprese e altri operatori sui derivati sottoscritti con le banche italiane sono in calo (da 52 a 40 miliardi). Tra le cause di questa diminuzione potrebbe esserci anche il fatto che intermediari e clienti stiano sfruttando sempre più l'istituto della conciliazione obbligatoria (prevista già nel decreto legislativo 5/2003 ma attuata dal decreto legislativo 28/2010 in vigore dal 21 marzo 2011), estinguendo così in anticipo diversi contratti.

Ma facciamo un passo indietro. Già prima dell'avvento della conciliazione obbligatoria, un gran numero di contenziosi sorti in materia di servizi di investimento (e tra questi una gran parte relativi alla stipula di contratti derivati) veniva definita transattivamente. Ciò avveniva per lo più in corso di causa, in sede di udienza fissata dal giudice. I motivi che hanno sempre indotto le parti a «transigere» la controversia, concedendosi reciproche rinunce, sono sostanzialmente due. Per il cliente, gli ingenti costi di questi giudizi che spesso rendono necessaria l'acquisizione di sofisticate perizie e i tempi (spesso biblici) della giustizia ordinaria. Per le banche, invece, l'alea ineliminabile connessa

## Aumentano sempre più i casi risolti senza ricorrere ai giudici

alla causa, dipendente spesso dalla difficoltà di provare il corretto operato del funzionario (anche in presenza di "carte" formalmente in regola).

Il limite di queste soluzioni stragiudiziali è però sempre stato quello di sopraggiungere a causa ormai ampiamente in corso: ciò ha comportato maggiori oneri per le parti (le quali hanno dovuto sostenere comunque le spese legali e magari di perizia) e contribuito all'ingolfamento della giustizia ordinaria. Il fatto, poi, che i contendenti avessero già ampiamente svolto le proprie difese in giudizio rendeva spesso rigide le rispettive posizioni e difficile trovare un accordo.

Di qui l'effetto dirompente della conciliazione obbligatoria in vigore dal 21 marzo di quest'anno: la procedura si innesta prima che la causa venga promossa e ciò avviene obbligatoriamente per i contenziosi che hanno a oggetto, tra gli altri, i contratti derivati.

L'effetto positivo è molteplice: le parti possono confrontarsi senza avere già cristallizzato le proprie posizioni in atti difensivi, le spese per le procedure di conciliazione sono assai contenute (non è neppure indispensabile la presenza dell'avvocato), gli organismi (sopra tutti, per autorevolezza e competenza, la Consob) svolgono un ruolo utile di mediazione. Insomma, se ci sono i presupposti per transigere questo procedimento aiuta. «Nella mia esperienza di questi mesi - spiega Christian Faggella, managing partner de «La Scala studio legale e tributario» - ho rilevato una decisa propensione degli intermediari a prendere parte ai tentativi di conciliazione (direi nella quasi totalità) e la frequente composizione del conflitto. In materia di derivati, poi, è spesso l'esistenza di una perizia - se predisposta da operatori autorevoli - ad aiutare a trovare la soluzione in via conciliativa, laddove le parti siano messe di fronte a dati obiettivi circa le effettive caratteristiche del prodotto contestato, le commissioni applicate e i risultati economici conseguiti. Senza entrare nel merito "giuridico" delle contestazioni ma discutendo soltanto sui numeri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA